

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4715 del 18/09/2023
Oggetto	RINUNCIA DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: CAMBIUZZI MARINO CODICE PRATICA: BO00A0249
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4856 del 15/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINUNCIA DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** IMOLA (BO)

**TITOLARE:** CAMBIUZZI MARINO

**CODICE PRATICA:** B000A0249

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata

massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamati:**

- **la concessione preferenziale** di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta a **Cambiuzzi Marino**, C.F. CMBMRN46S19E289H, con Determina n.11633 del 18/05/2005, per

una portata massima di 15 l/s per un volume massimo di 18.000 mc/a, ad uso irrigazione agricola, da un pozzo ubicato in comune di Imola, su terreno individuato al catasto al Foglio 68 mappale 57, profondo 99 m, con diametro di 210 mm, con elettropompa sommersa di 18 KW di potenza;

- **il relativo procedimento di rinnovo di concessione** richiesto con istanza assunta agli atti della regione Emilia-Romagna al Prot. n. 104744 del 05/12/2005 (pratica n. B000A0249/05RN01);

**vista** la nota Prot. n. PG/2023/138475 del 09/08/2023, con la quale il concessionario **ha richiesto**:

1. **la rinuncia** alla concessione;

2. **il mantenimento del pozzo**, dichiarando: *"garantendo il non utilizzo attraverso la messa in sicurezza dello stesso tramite "capannina" in ferro con lucchetto annesso"; "che non è stata possibile la rimozione della pompa"* e allegando fotografia della struttura di protezione;

**considerato** che il mantenimento del pozzo, alla cessazione della concessione, è consentito, per non utilizzo del pozzo garantito dalla rimozione della pompa e chiusura dell'imbocco mediante appositi tamponi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera b) del RR 41/2001;

**ritenuto** che, in ogni caso, ai fini del mantenimento del pozzo, si dovrà procedere:

- alla chiusura dello spazio anulare, compreso tra la colonna del pozzo e la tubazione di mandata della pompa se eventualmente ancora presente;

- distacco dalla pompa di ogni tubazione di adduzione e di alimentazione elettrica, se eventualmente ancora presenti;

**verificato** che il concessionario, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta con Determina n.11633 del 18/05/2005 e dalla relativa istanza di rinnovo Prot. n. 104744 del 05/12/2005 (pratica B000A0249/05RN01), ha corrisposto integralmente i canoni per il periodo 2018-2023, comprensivi degli interessi legali dovuti alla data odierna, per un totale di € 386,32, e,

parzialmente, per il periodo 2006-2017, essendosi avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

**verificato** che da visura dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, la ditta Cambiuzzi Marino non risulta titolare di terreni irrigui né di proprietà né in affitto;

**ritenuto**, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per accogliere l'istanza di rinuncia alla concessione e di mantenimento del pozzo previste dall'art. 34 e dall'art. 35, comma 3, lettera b) del RR 41/2001, alle seguenti condizioni:

- di chiusura dello spazio anulare, compreso tra la colonna del pozzo e la tubazione di mandata della pompa se eventualmente ancora presente;

- di distacco dalla pompa di ogni tubazione di adduzione e di cavi di alimentazione elettrica, se eventualmente ancora presenti;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **assentire la rinuncia alla concessione** preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta a **Cambiuzzi Marino**, C.F. CMBMRN46S19E289H, con Determina n.11633 del 18/05/2005, per una portata massima di 15 l/s per un volume massimo di 18.000 mc/a, ad uso irrigazione agricola, da un pozzo ubicato in comune di Imola, su terreno individuato al catasto al Foglio 68 mappale 57, profondo 99 m, con diametro di 210 mm, con elettropompa sommersa di 18 KW di potenza **e di archiviare la relativa istanza di rinnovo** assunta agli atti della regione Emilia-Romagna al Prot. n. 104744 del 05/12/2005 (pratica n. B000A0249/05RN01);

2) di **assentire il mantenimento del pozzo** previsto

dall'art. 35, comma 3, lettera b) del RR 41/2001, alle seguenti condizioni:

- di chiusura dello spazio anulare, compreso tra la colonna del pozzo e la tubazione di mandata della pompa se eventualmente ancora presente;

- di distacco dalla pompa di ogni tubazione di adduzione e di cavi di alimentazione elettrica, se eventualmente ancora presenti;

**3)** di dare atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta con Determina n.11633 del 18/05/2005 e dalla relativa istanza di rinnovo Prot. n. 104744 del 05/12/2005 (pratica BO00A0249/05RN01), ha corrisposto integralmente i canoni per il periodo 2018-2023, comprensivi degli interessi legali dovuti alla data odierna, per un totale di € 386,32, e, parzialmente, per il periodo 2006-2017, essendosi avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile; versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

**4)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**5)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**